



Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
University of Gastronomic Sciences of Pollenzo

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI “INCARICHI POST-DOC”
AI SENSI DELL’ART. 22-bis, DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240**

*Approvato dal Consiglio Accademico del 19/12/2025
e dal Comitato Esecutivo 26/11/2025*

Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1.1 - Il presente Regolamento disciplina la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, denominati “Incarichi post-doc”, ai sensi dell’art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79.

1.2 - Il presente Regolamento stabilisce le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico applicabile agli incarichi post-doc.

Art. 2 - Caratteristiche degli incarichi post-doc

2.1 - Gli incarichi post-doc sono contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione.

2.2 - Sono finanziati da fondi interni o da soggetti terzi pubblici o privati, tramite accordi o convenzioni.

2.3 - Gli incarichi post-doc hanno durata minima di 1 anno e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di 3 anni, anche non continuativi. L’estensione oltre i 3 anni è consentita esclusivamente per specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell’Unione europea nell’ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2, L. 240/2010.

2.4 - La durata complessiva dei rapporti instaurati ex artt. 22, 22-bis, 22-ter e 24, anche presso istituzioni diverse, non può superare undici anni.

2.5 – Ai fini della durata complessiva di cui al precedente comma, non si computano i periodi di aspettativa per maternità, paternità o salute secondo la normativa vigente.

2.6 - Gli incarichi non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.

Art. 3 - Modalità di selezione

3.1 – Gli incarichi post-doc sono conferiti mediante procedura comparativa pubblica, che assicura la trasparenza e la pubblicità degli atti.

3.2 – La valutazione dei candidati avviene sulla base dell’esame dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum scientifico-professionale, nonché tramite un colloquio obbligatorio, che può svolgersi anche in lingua diversa dall’italiano.

3.3 – Il bando di selezione deve contenere informazioni dettagliate sulle attività da svolgere, sui diritti e doveri della posizione, nonché sul trattamento economico e previdenziale previsto.

Art. 4 - Attivazione delle procedure di selezione

4.1 - L’attivazione di incarichi post-doc è deliberata dal Comitato Esecutivo su proposta del Consiglio Accademico.

4.2 - Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:

- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- b) le attività di ricerca, di didattica e di terza missione alle quali è collegato l’incarico;
- c) il responsabile scientifico della ricerca;
- d) il gruppo scientifico-disciplinare;
- e) eventuali uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- f) la sede principale di svolgimento delle attività;
- g) gli estremi delle eventuali fonti di finanziamento a copertura del costo dell’incarico;
- h) che l’impegno delle attività segue o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
- i) il trattamento economico.

Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc

Art. 5 - Il Responsabile scientifico

5.1 - Il responsabile scientifico del progetto di ricerca, docente dell'Ateneo, è indicato dal Consiglio Accademico. Nel caso di progetti finanziati, tale indicazione avviene successivamente al finanziamento della relativa proposta progettuale. Il Consiglio Accademico, qualora opportuno, può sostituire con successiva deliberazione il responsabile scientifico con altro docente dell'Ateneo, sentito il parere del Delegato del Rettore alla Ricerca.

5.2 - Il responsabile scientifico del progetto di ricerca per il quale è stato stipulato l'incarico post-doc determina, in coerenza con le indicazioni del progetto e sentito l'interessato, il programma di ricerca, i compiti assegnati al titolare del contratto e i *deliverable* di ricerca attesi.

5.3 - Il programma definito dovrà includere esplicitamente le attività previste di didattica e terza missione, ove indicate nel bando.

Art. 6 – Bando di selezione

6.1 - Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4, anche:

- i requisiti di partecipazione;
- i criteri valutativi indicati di cui al successivo art. 9, comma 5, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi;
- il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande;
- eventuali ulteriori titoli richiesti ai fini della selezione;
- le modalità di selezione;
- il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
- durata dell'incarico;
- i diritti e doveri del titolare;
- l'eventuale relazione semestrale, ai fini della valutazione sull'attività svolta e dei risultati conseguiti dall'incaricato.

6.2 - Al bando di selezione per incarichi post-doc deve essere data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione sui siti dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul portale dell'Unione Europea.

6.3 - I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito di Ateneo.

Art. 7 – Commissione esaminatrice

7.1 - Il Rettore nomina, garantendo, ove possibile, l'equilibrata rappresentanza di genere, per ciascuna procedura di selezione per l'attivazione di incarichi post-doc una Commissione esaminatrice composta da tre membri scelti fra professori e ricercatori (o esperti della materia) con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori e i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

7.2 - La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

7.3 - La Commissione, in occasione della prima riunione, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, delle eventuali pubblicazioni e del colloquio.

Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc

7.4 - Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

7.5 - La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.

7.6 - Non possono far parte della Commissione coloro che:

- a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.

7.7 - Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:

- a) i Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;
- b) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- c) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
- d) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

7.8 - Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 6 e 7.

7.9 - La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 8 – Candidati ammissibili alle selezioni

8.1 - Possono partecipare alle selezioni i candidati in possesso di:

- titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero;
- titolo di specializzazione di area medica, ove pertinente.

8.2 – Sono esclusi:

- coloro che abbiano usufruito di contratti ex art. 24 L. 240/2010.
- personale di ruolo a tempo indeterminato delle Università o enti di ricerca;

8.3 - Non possono inoltre partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela e affinità entro il quarto grado con un professore facente parte del Consiglio Accademico, con il Direttore Generale, con il Rettore o un componente del Consiglio di Amministrazione.

8.4 - L'eventuale esclusione dalla valutazione comparativa è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 9 - Modalità di svolgimento delle selezioni

9.1 - La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di didattica, ricerca e terza missione oggetto dell'incarico post-doc.

Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc

9.2 - La procedura di selezione deve prevedere, ai sensi dell'art. 22-bis, comma 4, un colloquio, che può svolgersi anche in una lingua diversa dall'italiano.

9.3 - I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.

9.4 - La Commissione Giudicatrice predetermina i criteri e le modalità per la valutazione dei candidati.

9.5 - La Commissione comunica, quindi, criteri e punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito di Ateneo.

9.6 - La Commissione, dopo adeguata valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione di un motivato giudizio collegiale e all'attribuzione del relativo punteggio.

9.7 - I punteggi attribuiti ai candidati sulla base dei criteri predeterminati di cui al comma 4 dovranno essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.

9.8 - Svolto il colloquio, la Commissione, conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e il relativo punteggio.

9.9 - La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione.

Art. 10 - Termine del procedimento di selezione

10.1 - La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con l'individuazione del vincitore, entro i termini indicati nel bando. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga.

10.2 - Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini indicati nel bando, il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.

10.3 - Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali all'ufficio competente. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene dichiarato il vincitore dell'incarico post-doc e approvata la graduatoria.

10.4 - In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 6.

10.5 - Entro 180 giorni dall'approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori incarichi post-doc a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria deve essere autorizzato dal Comitato Esecutivo.

10.6 - La validità della graduatoria di merito è fissata in 180 giorni dalla data di approvazione degli atti.

10.7 - Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato, purché compatibile con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio (e decade dalla graduatoria).

Art. 11 – Stipula del contratto di lavoro

11.1 – L'incarico post-doc consiste in un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato tra l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e il vincitore risultante dalla procedura di selezione.

11.2 - L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.

11.3 - Nel contratto dovranno essere indicati:

- a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;

Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc

- b) la sede principale di lavoro;
- c) le attività relative al progetto di ricerca, alla didattica e alla terza missione;
- d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
- e) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza semestrale e al termine del contratto, a depositare presso l'Ateneo il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita Relazione, qualora prevista dal bando;
- f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
- i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo.

11.4 - Il contratto di lavoro è sottoscritto dall'incaricato post-doc e dal Direttore Generale.

11.5 - Il periodo di prova è della durata di tre mesi; l'eventuale valutazione negativa compete al responsabile scientifico del progetto di ricerca. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, l'incaricato post-doc si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

Art. 12 – Rapporto di lavoro

12.1 - La titolarità dell'incarico post-doc non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

12.2 - La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. 300/1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.

12.3 - Il titolare dell'incarico post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

12.4 - Al titolare dell'incarico post-doc viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06/03/2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05/02/1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.

Art. 13 – Diritti e doveri del titolare dell'incarico post-doc

13.1 - Il titolare dell'incarico post-doc svolge la propria attività nell'ambito delle attività oggetto della selezione, sotto la supervisione del responsabile scientifico.

13.2 - L'attività deve essere continuativa, coordinata con le attività dell'Ateneo, e coerente negli obiettivi e nelle tempistiche.

13.3 - Il titolare dell'incarico post-doc, quando richiesta dal bando, è tenuto a redigere una relazione semestrale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

13.4 - Il titolare dell'incarico post-doc ha diritto di accesso alle strutture dell'Ateneo e partecipa, compatibilmente con l'impegno di ricerca, alla vita accademica e alle iniziative promosse.

13.5 - Previa autorizzazione del responsabile scientifico, parte dell'attività può essere svolta presso strutture esterne, anche all'estero.

Art. 14 - Proroga dell'incarico post-doc

14.1 - Gli incarichi post-doc possono essere prorogati, anche frazionatamente, fino alla durata complessiva massima di 3 anni.

14.2 - Nel caso di attività di ricerca legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA) l'incarico post-doc può essere prorogato, superando il termine massimo di tre anni, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc

14.3 - La proroga è deliberata dal Comitato Esecutivo nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.

14.4 - La delibera del Comitato Esecutivo dovrà essere trasmessa prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.

14.5 - La proroga dell'incarico post-doc è sottoscritta dall'incaricato post-doc e dal Direttore Generale.

Art. 15 – Cause di estinzione del rapporto di lavoro

15.1 - La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

15.2 - Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

15.3 - Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.

15.4 – Successivamente alla scadenza del periodo di prova, l'incaricato post-doc può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Ateneo tratterà all'incaricato post-doc un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

15.5 - È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.

15.6 - Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica, qualora prevista, sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.

15.7 - In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 16 – Incompatibilità e ulteriori incarichi

16.1 - L'incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

16.2 – L'incaricato post-doc può svolgere, conformemente a quanto indicato nel bando, attività di collaborazione alla didattica e alla terza missione presso l'Ateneo.

16.3 – L'incaricato post-doc può svolgere attività professionali, di lavoro autonomo o collaborazioni di natura occasionale o continuativa, a condizione che tali attività:

- a) non assumano in alcun caso la forma di rapporto di lavoro subordinato con soggetti pubblici o privati;
- b) non comportino conflitti di interesse con le attività di ricerca oggetto del contratto;
- c) non arrechino pregiudizio al corretto svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo.

Lo svolgimento di tali attività è subordinato ad autorizzazione del Consiglio Accademico, su proposta motivata del responsabile scientifico e previo parere del Delegato alla Ricerca. L'esercizio di attività non autorizzate costituisce causa di risoluzione del contratto.

16.4 - Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

16.5 - Ai fini dei divieti di cumulo e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto della stipula del contratto, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a

Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc

comunicare alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Art. 17 – Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale e assicurativo

17.1 – Il trattamento economico annuo del titolare dell'incarico post-doc, come stabilito dal DM 592/2025, è definito dall'Ateneo in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, in misura, in ogni caso, non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0.

17.2 – Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Ateneo e l'incaricato post-doc è un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, regolato dalla normativa vigente e anche in materia di trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale e assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.

17.3 – L'Ateneo assicura la copertura contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché la responsabilità civile verso terzi.

Art. 18 – Valutazione dell'attività del titolare di incarico post-doc

18.1 - Semestralmente, salvo sia diversamente indicato nel bando, il titolare dell'incarico post-doc è tenuto a presentare al Consiglio Accademico una dettagliata relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti, corredata dal parere del responsabile scientifico.

18.2 - Il Consiglio Accademico, sulla base della relazione di cui al comma precedente, esprime un giudizio sull'attività svolta, acquisito da parte del Comitato Esecutivo ai fini dell'eventuale proroga dell'incarico post-doc, secondo quanto indicato dagli articoli 14.3 e 14.4 del presente regolamento.

Art. 19 – Norme transitorie e finali

19.1 - Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22-bis della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.

19.2 - Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Comitato Esecutivo e verrà pubblicato sul sito dell'Università.